



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 5 - 10/2014](#) ► [La legge statale può conferire alle province le funzioni relative al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. Annotazione a Corte cost., 16 aprile 2014, n. 100](#)

## La legge statale può conferire alle province le funzioni relative al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. Annotazione a Corte cost., 16 aprile 2014, n. 100

di [Nicola Dessi](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** gestione integrata dei rifiuti; accertamento e riscossione della TIA e della TARSU

**Riferimenti normativi:** Artt. 11; 114, comma 2; 117, comma 1, 2 lett. s), 3; 118, comma 1 e 2, Cost.; principio di leale collaborazione; art. 11, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, conv. con modif., dall'art. 1, comma 1 della l. 26 febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile).

**Massima 1:** *In via transitoria e al verificarsi di una situazione di emergenza, la legge dello Stato può attribuire alle province le funzioni relative alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché all'accertamento e alla riscossione della TIA e della TARSU.*

**Massima 2:** *In via transitoria e al verificarsi di una situazione di emergenza, la legge dello Stato può attribuire ai presidenti delle province le funzioni spettanti agli organi provinciali in tema di programmazione della gestione integrata dei rifiuti, intervenendo così nei rapporti e nell'organizzazione interna all'ente.*

[Link al documento](#)

1. La sentenza rigetta alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via incidentale dal TAR della Campania, sezione di Salerno, contro alcune disposizioni del d.l. 195/2009..

Le disposizioni impugnate attribuiscono ai presidenti delle province campane le funzioni spettanti agli organi provinciali in fatto di programmazione della gestione integrata dei rifiuti (art. 11, comma 1). Dispongono, inoltre, che le società *in house* facenti capo alle amministrazioni provinciali si occupino delle "attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti" (art. 11, comma 2), nonché dell'accertamento e della riscossione con riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla tariffa integrata ambientale (art. 11, comma 3).

La disciplina in questione è fondata sulla potestà legislativa esclusiva in materia ambientale di cui all'art. 117 comma 2, lett. s) Cost. La Corte ribadisce la natura "trasversale" di questa materia che non esclude ulteriori interventi legislativi regionali.

Nel caso di specie, la l.r. della Campania n. 4/2007, all'art. 8, nell'elencare le funzioni attribuite alle province in tema di rifiuti, non comprende né la gestione integrata dei rifiuti, spettante *ex art.* 20 alle Autorità d'ambito, né l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, attività che, secondo l'art. 9, competono ai comuni.

Nondimeno, a giudizio della Corte, il conferimento di queste funzioni alle province, da parte del legislatore statale, seppure in contrasto con la normativa regionale, non è illegittimo: anzi, viene qualificato come "principio fondamentale" della disciplina nazionale in tema di ambiente e, dunque, come disposizione inderogabile da parte delle Regioni. La scelta del legislatore è giustificata, in quanto introduce "una disciplina pienamente adeguata alla finalità di fissare livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale e di fronteggiare una situazione di emergenza - quella dei rifiuti - che, pur localizzata in una specifica Regione, ha indubbiamente rilevanza nazionale". Peraltro, la stessa l.r. della Campania n. 4/2007 prevede che le province esercitino un potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei Comuni nello svolgere le rispettive funzioni.

Inoltre, sempre a giudizio della Corte, il carattere emergenziale del contesto di riferimento ha consentito allo Stato di legiferare in assenza di una preventiva intesa con la Regione, senza con ciò contravvenire al principio di leale collaborazione.

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)




Una volta riconosciuto che il conferimento alle province delle funzioni in esame non è illegittimo, diventa legittimo attribuire alle stesse province anche le funzioni di accertamento e riscossione di TARSU e TIA: risulta inutile attribuire tali funzioni ai comuni, dal momento che essi sono stati privati di ogni altra funzione in tema di smaltimento di rifiuti. Di conseguenza, neanche l'art. 11, comma 3, del d.l. 159/2009 è da considerarsi illegittimo.

2. Le disposizioni impugnate non violano nemmeno l'art. 114 e l'art. 118 Cost.: è vero che la legge statale, attribuendo ai Presidenti le funzioni spettanti agli organi provinciali, incide nell'autonomia provinciale, disponendo in ordine ai rapporti interni all'ente; nondimeno, la disposizione non è da considerarsi illegittima, se si tiene conto della situazione di emergenza che il legislatore statale si è trovato ad affrontare. "Il carattere eccezionale e transitorio della disciplina introdotta giustifica razionalmente l'avocazione delle funzioni amministrative dai comuni alle province e rende la stessa rispettosa dei principi di sussidiarietà, differenziazione e autonomia di cui all'art. 118 Cost."

ND

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 5 - 10/2014](#)

Keywords: [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)